

PROCESSI SENATORII IN ETÀ AUGUSTEA

1. Il problema che intendo affrontare in queste pagine è quello delle origini della giurisdizione criminale senatoria e del suo sviluppo in epoca augustea. Della questione mi ero già sommariamente occupato una ventina d'anni fa, nella seconda edizione del mio manuale di diritto penale romano⁽¹⁾, ma talune interessanti ipotesi prospettate dalla romanistica più recente e i nuovi dati offerti da quell'importantissimo documento epigrafico che è il *senatus consultum de Cn. Pisone patre* mi inducono a qualche approfondimento ulteriore sul tema.

Avrò modo, nel presente lavoro, di soffermarmi più attentamente su alcune testimonianze che nel mio precedente scritto non avevo avuto la possibilità di trattare sotto l'aspetto esegetico, dalle quali mi sembra si possano trarre elementi di un certo rilievo per la questione che ci interessa. Sulla base dei dati che tali fonti ci offrono sarà possibile discutere più meditatamente le opinioni espresse in dottrina e tracciare un quadro più esauriente dei modi e dei tempi dell'affermarsi della giurisdizione criminale senatoria nei primi anni del principato. Il rinnovato esame delle fonti mostrerà, come ritengo, che a prescindere da talune correzioni o integrazioni su singoli punti, le conclusioni alle quali ero giunto a suo tempo non sono da modificare sostanzialmente.

* Dedicato ad Alessandro Corbino.

¹ B. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*², Milano 1998, 234 s.

2. Si è recentemente ipotizzato⁽²⁾ che la più antica *cognitio* criminale senatoria menzionata nelle nostre fonti sia il celebre processo del 26 a.C. contro Cornelio Gallo⁽³⁾.

Amico di Augusto, Gallo aveva combattuto ad Azio e poi in Egitto con Augusto stesso, il quale lo aveva ricompensato della sua opera nominandolo primo *praefectus* della nuova provincia. Caduto in disgrazia presso l'imperatore per aver diffuso calunnie sul suo conto e per aver tenuto un comportamento riprovevole durante l'incarico egiziano, fu da lui richiamato a Roma e formalmente privato della sua amicizia (*renuntiatio amicitiae*). Accuse criminali vennero mosse a suo carico da un vecchio compagno d'armi, Valerio Largo, e poi da molti altri, in seguito alle quali Gallo fu tratto in giudizio davanti al senato.

Del procedimento giudiziario contro l'ex prefetto ci conservano testimonianza

Dio 53.23.5-7: ὁ δὲ δὴ Γάλλος Κορνήλιος καὶ ἐξύβρισεν ὑπὸ τῆς τιμῆς. πολλὰ μὲν γὰρ καὶ μάταια ἐς τὸν Αὔγουστον ἀπελήρει, πολλὰ δὲ καὶ ἐπαίτια παρέπραττε: καὶ γὰρ καὶ εἰκόνας ἑαυτοῦ ἐν ὄλῃ ὡς εἰπεῖν τῇ Αἰγύπτῳ ἔστησε, καὶ τὰ ἔργα ὅσα ἐπεποιήκει ἐς τὰς πυραμίδας ἐσέγραψε. κατηγορήθη τε οὖν ἐπ' αὐτοῖς ὑπὸ Οὐαλερίου Λάργου, ἐταίρου τέ οἱ καὶ συμβιωτοῦ ὄντος, καὶ ἠτιμώθη ὑπὸ τοῦ Αὐγούστου, ὥστε καὶ ἐν τοῖς ἔθνεσιν αὐτοῦ καλυθῆναι δαιτᾶσθαι. γενομένου δὲ τούτου καὶ ἄλλοι αὐτῷ συχνοὶ ἐπέθεντο καὶ γραφὰς κατ' αὐτοῦ πολλὰς ἀπήνεγκαν, καὶ ἡ γεροῦσια ἅπανα ἀλώναί τε αὐτὸν ἐν τοῖς δικαστηρίοις καὶ φυγεῖν τῆς οὐσίας στερηθέντα, καὶ ταύτην τε τῷ Αὐγούστῳ

² F. ARCARIA, *Diritto e processo penale in età augustea. Le origini della cognitio criminale senatoria*, Torino 2009, 81 ss. (ivi, 2 nt. 4, precedenti lavori dell'a. sul tema). L'a. giustamente esclude, con la maggior parte della critica moderna, che costituiscono dei precedenti della *cognitio* criminale senatoria i casi di Quinto Gallio (43 a.C.), di Salvidieno Rufo (40 a.C.) e di Antioco II Commagene (29 a.C.). Di tali casi, pertanto, non mi occuperò in questa sede, bastandomi rinviare il lettore ai risultati conseguiti da Arcaria (pp. 115-145), a mio avviso incontestabili.

³ Bibliografia su Cornelio Gallo e il suo processo in F. ARCARIA, *Diritto*, cit., 5 ss. (nelle note), a cui vanno ora aggiunti A. SCHILLING, *Poena extraordinaria. Zur Strafzumessung in der frühen Kaiserzeit*, Berlin 2010, 70 ss.; F. ROHR VIO, *Contro il principe. Congiure e dissenso nella Roma di Augusto*, Bologna 2011, 43 ss.

δοθῆναι καὶ ἑαυτοὺς βουθυτῆσαι ἐψηφίσατο. καὶ ὁ μὲν περιαλγήσας ἐπὶ τοῦτοις ἑαυτὸν προκατεχρήσατο.

Suet. *Aug.* 66.2: (*Cornelio Gallo*) *ob ingratum et malivolum animum domo et provinciis suis interdixit. Sed Gallo ... et accusatorum denuntiationibus et senatus consultis ad necem compulso ...*

Amm. 17.4.5: *Longe autem postea Cornelius Gallus, Octaviano res tenente Romanas Aegypti procurator, exhausit civitatem plurimis interceptis, reversusque cum furtorum arcesseretur et populatae provinciae, metu nobilitatis acriter indignatae, cui negotium spectandum dederat imperator, stricto incubuit ferro ...*

A quanto sembra potersi desumere, i *crimina* imputati a Gallo furono quello di *maiestas*, per avere disseminato l'Egitto di statue e di iscrizioni celebrative delle sue gesta (Cassio Dione) e quello di *repetundae*, per furti e devastazioni commessi nella Tebaide (Ammiano)⁴. Il senato, a cui Augusto *negotium spectandum dederat*

⁴ Assai discutibile, a mio parere, è l'idea di F. ARCARIA, *Diritto*, cit., 14 ss., che a Cornelio Gallo siano stati imputati, oltre ai delitti di *maiestas* e di *repetundae*, quelli di *iniuria*, di *perduellio* e di peculato. La diffusione di voci denigratorie nei confronti di Augusto fu causa della *renuntiatio amicitiae* da parte dell'imperatore, ma non diede certo luogo a un'incriminazione per *iniuria*. Lo si può argomentare dal fatto che l'analogo comportamento tenuto da Pisone nei confronti di Tiberio (Tac. *ann.* 2.69.1) fu anch'esso sanzionato con la revoca dell'amicizia imperiale, ma non si tradusse in un capo di imputazione a suo carico: di un *crimen iniuriae* non si fa infatti alcun cenno tra i vari crimini addossati al legato, minutamente elencati nel celebre senatoconsulto epigrafico (cfr. W. ECK, A. CABALLOS, F. FERNANDEZ, *Das senatus consultum de Cn. Pisone patre*, München 1996, ll. 23-70). Quanto alla *seditio* (ammesso che effettivamente Gallo se ne fosse reso responsabile), essa dopo la *lex Iulia de maiestate* non costituiva più una figura criminosa autonoma, ma era considerata uno dei modi in cui poteva estrinsecarsi il *crimen maiestatis* (cfr. D.48.4.1.1 [Ulp. 7 *de off. proc.*]: *maiestatis autem crimen ... quove coetus conventusve fiat hominesve ad seditionem convocentur*), e dunque rientrava nell'imputazione relativa a tale reato. L'idea infine che Gallo sia stato processato per peculato è fondata su un equivoco: la frase di Ammiano *cum furtorum arcesseretur* (come la precedente espressione *plurimis interceptis*) non allude a un'appropriazione di denaro pubblico da parte del prefetto, poiché va letta insieme alle parole che seguono – *cum furtorum arcesseretur et populatae provinciae* – e si riferisce ai saccheggi e alle devastazioni commesse da Gallo a danno dei

(Ammiano), decise all'unanimità che Gallo fosse chiamato a rispondere delle accuse ἐν τοῖς δικαστηρίοις, che venisse mandato in esilio e privato dei suoi beni (Cassio Dione). Disperato per le accuse rivoltegli e per le decisioni del senato, l'ex prefetto si tolse la vita.

L'opinione che gode di maggior seguito presso gli studiosi è che i δικαστήρια menzionati da Dione siano i tribunali delle *quaestiones* ⁽⁵⁾. Il senato avrebbe cioè deciso di rimettere la pronuncia della sentenza alle corti di giustizia ordinarie. Non è di questo avviso, come si è già detto, il più recente autore che si è occupato del processo ⁽⁶⁾, il quale, movendo dall'idea che il senato non di rado esercitasse la sua attività per mezzo di commissioni numericamente ristrette operanti in rappresentanza dell'intera assemblea, ritiene che con il termine citato Dione intendesse riferirsi a una di tali commissioni, da esso investita della *cognitio* criminale del caso. Se così fosse dovremmo concludere che la competenza del senato a giudicare cause criminali risale ad epoca anteriore (o quanto meno è coeva) alla fondazione del principato.

Considerazioni storiche generali e rilievi particolari inducono a dubitare della fondatezza di questa opinione. Sembra, in primo luogo, poco verosimile che Augusto, nel momento stesso in cui proclamava la *restitutio rei publicae*, la restaurazione della costituzione repubblicana, abbia dato vita a una nuova corte in concorrenza con

provinciali, ossia al reato di *repetundae* (cfr. *Ed. Aug. ad Cyr. V [SC. Calvisianum]*, ll. 91-93: ὅπως ῥᾶον οἱ σύμμαχοι ὑπὲρ ὧν ἂν ἀδικηθῶσιν ἐπέξελθεῖν καὶ κομίσασθαι χρήματα ἀφαιρεθέντες δύνωνται).

⁵ Vd. in particolare A.H.M. JONES, *Imperial and Senatorial Jurisdiction in the Early Principate*, in *Historia* 3 (1955), 486 [= *Studies in Roman Government and Law*, Oxford 1960, 97]; W. KUNKEL, *Über die Entstehung des Senatsgericht*, München 1969, 16 s. [= *Kleine Schriften. Zum römischen Strafverfahren und zur römischen Verfassungsgeschichte*, Weimar 1974, 280 s.]; P. GARNSEY, *Social Status and Legal Privilege in the Roman Empire*, Oxford 1970, 19 nt. 2; R. BAUMAN, *The Leges iudiciorum publicorum and their Interpretation in the Republic, Principate and Later Empire*, in *ANRW* II.13, Berlin – New York 1980, 147 s.; R.J.A. TALBERT, *The Senate of Imperial Rome*, Princeton 1984, 460. Anch'io mi sono espresso in tal senso in B. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale*, cit., 235 nt. 165.

⁶ F. ARCARIA, *Diritto*, cit., 81 ss.

i tribunali ordinari. Oltretutto, le testimonianze di cui disponiamo tendono fortemente a indicare che egli inizialmente non aveva alcuna intenzione di introdurre delle modifiche nel campo dell'amministrazione della giustizia. Il sistema delle *quaestiones perpetuae* fu da lui mantenuto ed anzi incrementato con la creazione di due nuovi tribunali, per i reati di adulterio e per i crimini annonari⁽⁷⁾. La procedura dinanzi alle corti fu riordinata e in larga misura unificata⁽⁸⁾. L'età richiesta per essere ammessi a far parte dell'*album iudicum* fu abbassata, in modo da ampliare il numero delle persone reclutabili⁽⁹⁾. Ciò dimostra che Augusto era convinto che le *quaestiones* avessero ancora un'intima vitalità, che poteva consentir loro di continuare a funzionare modellandosi secondo le nuove esigenze, e dunque non vi era alcuna necessità di investire di funzioni giudicanti altri organi dello stato⁽¹⁰⁾. Non è senza significato al riguardo il fatto che nel 23 (o 22) a.C. Mario Primo, governatore della Macedonia, che aveva mosso guerra senza autorizzazione a una popolazione della Tracia, sia stato tratto in giudizio dinanzi alla *quaestio maiestatis*⁽¹¹⁾, e che poco tempo dopo la stessa corte abbia processato Fannio Cepione e Varrone Murena, accusati di aver complottato per uccidere l'imperatore⁽¹²⁾. Si tratta di *crimina* che in età più avanzata saranno solitamente giudicati dal senato: se dunque in quest'epoca essi erano ancora attribuiti alla competenza dell'antica corte repubblicana, pare logico pensare che il tribunale senatorio non fosse ancora operativo.

⁷ *Lex Iulia de adulteriis coercendis*: Suet. *Aug.* 34.1; D. 48.5 (*Ad legem Iuliam de adulteriis coercendis*). *Lex Iulia de annonâ*: Dio 54.17.1; D.48.12 (*De lege Iulia de annonâ*).

⁸ *Lex Iulia iudiciorum publicorum*: D. 48.2.12.2 (Ven. Sat., 2 *de iud. publ.*); D. 47.15.3.1 (Macer, 1 *iud. publ.*).

⁹ Suet. *Aug.* 32.3; *Ed. Aug. ad Cyr.* I, 1.16.

¹⁰ Su tutto ciò, più diffusamente, B. SANTALUCIA, *Augusto e i iudicia publica*, in F. MILAZZO (a cura di), *Gli ordinamenti giudiziari di Roma imperiale. Princeps e procedure dalle leggi Giulie ad Adriano*. Atti Copanello 1996, Napoli 1999, 261 ss. [= *Altri studi di diritto penale romano*, Padova 2009, 279 ss.].

¹¹ Dio 54.3.2-4.

¹² Dio 54.3.4-6; Suet. *Tib.* 8; Vell. 2.91.2.

Con ciò si dimostra inconsistente anche l'idea che col termine *δικαστήριον* Cassio Dione intendesse riferirsi a una commissione senatoria investita dall'assemblea plenaria della cognizione del caso. Del resto, sorprenderebbe non poco che lo storico greco attribuisse l'appellativo ufficiale di *δικαστήριον*, «tribunale», a quella che era una semplice «commissione», ossia un ristretto gruppo di senatori tratto dall'intero collegio. Il termine consueto per indicare un consesso del genere è *συνβούλιον*, non *δικαστήριον*. È così chiamata, per esempio, nel preambolo del *senatus consultum Calvisianum*, la commissione, tratta dal senato, di cui Augusto si serviva per elaborare le proposte da sottoporre all'esame dell'intero corpo senatoriale e talora anche per giudicare⁽¹³⁾. Di *σύνβουλοι* parla ripetutamente lo stesso Dione con riferimento ai membri di tale commissione⁽¹⁴⁾. Nel quarto editto di Cirene è denominato *συνβούλιον κριτῶν* il consesso di giudici a cui il governatore della provincia deferiva la decisione delle cause capitali che non intendeva giudicare personalmente⁽¹⁵⁾. Né appare priva di rilievo la circostanza che in tutti i passi dell'opera dionea in cui il termine *δικαστήριον* compare, esso designa una corte di giustizia «statale» (tribunale centumvirale, tribunale delle *quaestiones*, tribunale senatorio), mai un complesso di persone che svolgono la funzione di giudici per incarico della stessa corte⁽¹⁶⁾.

Ma ancor più rilevante è la testimonianza offertaci dal senatoconsulto epigrafico *de Cn. Pisone patre*. Il senato, investito da Tiberio

¹³ *Ed. Aug. ad Cyr.* V, l. 87: ἐκ ζυμβουλιου γνώμης ὁ ἐκ τῆς συνκλήτου κληρωτὸν ἔσχεν. Su tale commissione vd. per tutti J. CROOK, *Consilium principis. Imperial Councils and Counsellors from Augustus to Diocletian*, Cambridge 1955, 8 ss.; W. KUNKEL, *Die Funktion des Konsiliums in der magistratischen Strafjustiz und im Kaisergericht (II)*, in *ZSS* 85 (1968), 265 ss. [= *Kleine Schriften*, cit., 190 ss.]; F. ARCARIA, *Commissioni senatorie e consilia principum nella dinamica dei rapporti tra senato e principe*, in *Index* 19 (1991), 288 ss.

¹⁴ Cfr. Dio 53.21.4; 56.28.2.

¹⁵ *Ed. Aug. ad Cyr.* IV, l. 66.

¹⁶ Testi in F. ARCARIA, *Diritto*, cit., 97 ntt. 341, 342, 343. È da notare che anche quando Dione usa il termine *δικαστήριον* per indicare genericamente i tribunali, oppure i processi o le funzioni giudiziarie, egli fa sempre riferimento a corti «statali» (testi in F. ARCARIA, *Diritto*, cit., 97 ntt. 344, 345, 346).

della *cognitio* criminale sulle vicende relative alla morte di Germanico, dopo essersi pronunciato sui due principali accusati – Pisone e sua moglie Plancina – e dopo aver preso varie altre decisioni riguardo ai loro figli, così statuisce ⁽¹⁷⁾ in ordine a due personaggi minori, complici delle malefatte di Pisone: *Visellio Karo et Sempronio Basso comitibus Cn. Pisonis patris et omnium malificiorum socis ac ministris, aqua et igne interdici oportere ab eo pr(aetore), qui lege maiestatis quaereret, bonaque eorum ab pr(aetoribus), qui aerario praesessent, venire et in aerarium redigi placere*. I due accusati «dovranno essere condannati all'*aqua et igne interdictio* dal pretore che presiede la *quaestio maiestatis* e i loro beni venduti dai pretori dell'erario a profitto del tesoro pubblico».

È difficile negare la perfetta analogia con la decisione che, secondo la testimonianza dionea, fu presa dal senato riguardo a Cornelio Gallo: ἀλῶναι τε αὐτὸν ἐν τοῖς δικαστηρίοις καὶ φυγεῖν τῆς οὐσίας στερηθέντα, «che egli rispondesse delle accuse nei δικαστήρια, che venisse mandato in esilio e privato dei suoi beni». Come i due complici di Pisone sono rimessi dal senato alla *quaestio maiestatis*, così Cornelio Gallo fu verosimilmente rimesso alle *quaestiones maiestatis* e *repetundarum*, le quali erano i δικαστήρια competenti per i reati da lui commessi. In entrambi i casi – va notato – il senato indica la pena che dovrà essere inflitta all'accusato (*aqua et igne interdici oportere; ἀλῶναι ... καὶ φυγεῖν*), ma lascia alla *quaestio* il compito di pronunciare la sentenza, poiché esso non ne ha formalmente la competenza ⁽¹⁸⁾. Come di consueto, i *patres* danno solo un 'consi-

¹⁷ Ll. 120-123.

¹⁸ La circostanza che solo i personaggi 'illustri' della vicenda siriana, Pisone e Plancina, siano giudicati dal senato, mentre i personaggi minori, Visellio Caro e Sempronio Basso, sono rimessi alla *quaestio maiestatis* rivela che nella prima età tiberiana la giurisdizione criminale senatoria non era ancora generalizzata. Lo stesso Tacito (*ann.* 3.12.7) sottolinea l'eccezionalità del procedimento attraverso le parole che mette in bocca all'imperatore: «*id solum Germanico super leges praestiterimus, quod in curia potius quam in foro, apud senatum quam apud iudices de morte eius anquirunt*» (cfr. anche *ann.* 2.79.1, ove l'autore riferisce che Pisone si aspettava di essere giudicato dalla *quaestio de sicariis*). Merita peraltro di essere posto in risalto che, mentre agli inizi dell'età augustea un personaggio di spicco come Cornelio Gallo è ancora rimesso dal senato alle corti ordinarie, nel 20 d.C.

glio' (*consultum*), che la corte di giustizia competente secondo i criteri della tradizione repubblicana dovrà poi recepire e trasfondere nella sentenza formale⁽¹⁹⁾.

Allo stato di conoscenza che le fonti autorizzano, ritengo dunque di poter confermare il mio avviso che nel processo di Cornelio Gallo non può ravvisarsi il primo caso attestato di esercizio della giurisdizione criminale da parte dell'assemblea senatoria.

3. Altra testimonianza a favore del precoce affermarsi della *cognitio* criminale del senato si vorrebbe trarre dal *senatus consultum Calvisianum* del 4 a.C.

Il provvedimento, come è noto, era volto a semplificare, per alcuni casi di minor gravità, la procedura *de repetundis*. I provinciali che intendessero trarre in giudizio il governatore solo per farsi restituire le somme loro estorte, e non anche accusarlo di delitti capitali (*χωρίς του κεφαλῆς εὐθύνην τὸν εἰληφότα*), erano autorizzati a chiedere al senato la formazione di un collegio di cinque senatori, che doveva prendere conoscenza dei fatti ed emettere la sentenza entro trenta giorni⁽²⁰⁾.

Pisone e Plancina sono direttamente giudicati dall'assemblea dei *patres*. La giurisdizione senatoria ha incominciato ad affermarsi in ordine a delitti commessi da esponenti delle classi elevate. Negli anni successivi del regno di Tiberio essa si verrà sempre più consolidando ed estendendo.

¹⁹ Così, giustamente, T. SPAGNUOLO VIGORITA, *La repubblica restaurata e il prestigio di Augusto. Diversioni sulle origini della cognitio imperiale*, in *Studi per G. Nicosia*, VII, Milano 2007, 541, sulla scia di M. GRIFFIN, *The Senate's Story*, in *JRS* 87 (1997), 255 ss. e di F. GRELE, *Il senatus consultum de Cn. Pisone patre*, in *SDHI* 66 (2000), 229 [= *Diritto e società nel mondo romano*, Roma 2005, 470]. Nello stesso senso F. MERCOGLIANO, *Pisone e i suoi complici. Ricerche sulla cognitio senatus*, Napoli 2009, 88 ss. e, con ulteriori osservazioni, J.S. RICHARDSON, *The Senate, the Courts and the SC. de Cn. Pisone patre*, in *Classical Quarterly* 47 (1997), 514 ss. Esclude, nonostante l'evidenza, ogni analogia tra il caso di Pisone e quello di Cornelio Gallo F. ARCARIA, *Recensione di F. MERCOGLIANO, Pisone e i suoi complici* cit., in *Iura* 59 (2011), 370 ss.

²⁰ *Ed. Aug. ad Cyr.* V, ll. 97-134.

La dottrina più recente ha ritenuto di poter interpretare tale disposizione nel senso che «il senatoconsulto Calvisiano affidava ad una commissione ristretta di senatori solamente il giudizio estimatorio, riservando quello penale all'intero senato»⁽²¹⁾. Se così fosse, dovremmo necessariamente concludere che il tribunale senatorio era già operante prima della fine del I secolo a.C.

Non occorrono molte parole per dimostrare l'infondatezza di questa opinione. Come è stato da tempo rilevato⁽²²⁾, il testo del Calvisiano non autorizza affatto a ritenere che la competenza della commissione fosse limitata alla mera determinazione del *quantum* delle illecite esazioni compiute dal governatore: al contrario, offre precise indicazioni che essa era investita anche dell'indagine di merito circa la colpevolezza dell'accusato. Degno di nota è in particolare il fatto che la commissione incominciava a svolgere la sua attività lo stesso giorno (l. 106: *αὐθήμερον*) in cui il magistrato al quale era portata l'accusa riuniva il senato: il che esclude che essa si limitasse alla semplice *aestimatio* del maltolto, prescindendo dal giudizio sul fondamento dell'accusa. Sarà solo a partire dall'età di Tiberio, se non da quella di Traiano⁽²³⁾, che si affermerà l'uso di rimettere il

²¹ F. ARCARIA, *Diritto*, cit., 97.

²² Cfr. per tutti V. ARANGIO-RUIZ, *L'editto di Augusto ai Cirenei*, in *RFIC* 56 (1928), 349 ss. e 363 ss. [= *Scritti di diritto romano*, II, Napoli 1974, 187 ss. e 201 ss.]; A. v. PREMERSTEIN, *Zu den kyrenaischen Edikten des Augustus*, in *ZSS* 51 (1931), 455; F. DE VISSCHER, *Les édits d'Auguste découverts à Cyrène*, Louvain-Paris 1940, 184 ss. e 200 ss.; F. SERRAO, *Il frammento leidense di Paolo. Problemi di diritto criminale romano*, Milano 1956, 40 s.; ID., *Repetundae*, in *NNDI* 15 (1968), 461 [= *Classi partiti e legge nella repubblica romana*, Pisa 1974, 223]; W. KUNKEL, *Über die Entstehung*, cit., 22 ss. [= *Kleine Schriften*, cit., 284 ss.]. Diversamente, ma su basi assai deboli, C. VENTURINI, *Studi sul crimen repetundarum in età repubblicana*, Milano 1979, 226 s., secondo il quale la commissione avrebbe conosciuto delle semplici richieste di indennizzo, lasciando impregiudicata la persecuzione criminale del magistrato dinanzi alla *quaestio de repetundis* ove il suo operato fosse apparso idoneo ad integrare particolari ipotesi delittuose. Da ultimo, in sintesi, G. PURPURA, *Edicta Augusti ad Cyrenenses*, in *Revisione ed integrazione dei "Fontes Iuris Romani Anteianiani"*, Torino 2012, 450 s.

²³ Nel primo senso V. ARANGIO-RUIZ, *L'editto*, cit., 349 ss. [= *Scritti*, II, cit., 187 ss.]; nel secondo F. DE VISSCHER, *Les édits*, cit., 184 ss., 200.

giudizio di merito al senato riunito in corpo e la *litis aestimatio* a una commissione ristretta di senatori. Le fonti ci forniscono al riguardo testimonianze precise e concludenti⁽²⁴⁾.

Ciò precisato, appare evidente che non vi sono ragioni sufficienti per respingere quella che è l'opinione più diffusa tra gli storici circa la portata del Calvisiano: ossia che esso aveva lo scopo di semplificare la procedura *de repetundis* nel caso di accuse non capitali, stabilendo che il relativo giudizio fosse deferito alla speciale commissione di cui abbiamo detto⁽²⁵⁾.

Resta il problema di individuare a chi fosse deferita la cognizione del reato nel caso di accuse capitali. Al riguardo possono farsi diverse ipotesi. Può suppersi, per esempio, che mentre le accuse di estorsione dovevano essere portate davanti alla commissione senatoria le accuse capitali dovessero farsi valere dinanzi alla *quaestio de sicariis*; o, ancora, che in caso di accuse di estorsione accompagnate da accuse capitali la causa dovesse essere trattata dinanzi alla *quaestio repetundarum*. Più difficile è credere che le accuse capitali fossero rimesse alla cognizione del senato: se infatti la giurisdizione dell'alto consesso fosse stata già operante, il Calvisiano ne avrebbe probabilmente fatto menzione nel suo preambolo, mentre invece si legge in esso una frase τῶν ἡμετέρων δίκας χρημάτων ἀπαιτήσεως νομοθετησάντων: *cum maiores nostri iudicia de pecuniis repetundis lege constituerint*⁽²⁶⁾ la quale sembra implicare che l'unica corte esistente per i casi di estorsione fosse l'antica *quaestio* permanente⁽²⁷⁾.

²⁴ Per l'esame critico di tali testimonianze (in particolare Tac. *ann.* 1.74 e 3.70; Plin. *ep.* 2.11 e 4.9) cfr. gli autori citati alla nota precedente.

²⁵ All'emanazione del provvedimento indussero, ben s'intende, anche ragioni di opportunità politica: esso infatti dava modo all'imperatore di ingraziarsi il senato, venendo incontro al ben noto desiderio dei *patres* di essere giudicati da una corte di loro pari. Sul punto B. SANTALUCIA, *Augusto*, cit., 271 ss. [= *Altri studi*, cit., 288 ss.].

²⁶ *Ed. Aug. ad Cyr.* V, ll. 90-91 (trad. lat. Oliverio, rec. Arangio-Ruiz).

²⁷ Così, giustamente, J.G.C. ANDERSON, *Augustan Edicts from Cyrene*, in *JRS* 17 (1927), 45. Nello stesso ordine di idee H. DESSAU, *Geschichte der römischen Kaiserzeit*, II, 2, Berlin 1930, 832; F. DE VISSCHER, *Les édits*, cit., 185.

4. La prima traccia di un intervento diretto del senato nel campo della repressione criminale è ravvisabile, a mio avviso, nel processo celebrato nell'8 d.C.⁽²⁸⁾ contro il retore Cassio Severo⁽²⁹⁾.

Uomo turbolento, di bassa origine e di vita poco commendevole, Severo era tuttavia un oratore di grande talento⁽³⁰⁾. I suoi discorsi, brillanti anche se talora eccessivamente aspri e mordaci, si

²⁸ La data del processo si ricava da Hier. *Chron. a. Abr.* 2048 (= 32 d.C.): *Cassius Severus orator egregius, qui Quintianum illud proverbium luserat, XXV exilii sui anno in summa inopia moritur vix panno verenda contextus*. Poiché Severo – a detta di Gerolamo – morì nel 32 d.C., dopo 25 anni di relegazione, il giudizio a suo carico dovè aver luogo nell'8 d.C. Alcuni studiosi tuttavia ritengono che Gerolamo sbagli, e che il processo si sia invece svolto nel 12 d.C., argomentando da Dio 56.27.1, secondo cui in tal data Augusto avrebbe dato ordine di dare alle fiamme taluni scritti di carattere diffamatorio (tra i quali – si pensa – anche quelli di Severo). Ma questa tesi è assai fragile. Non vi è nulla, infatti, che dimostri una connessione fra i roghi librari dell'anno 12 e la condanna di Severo. Apprendiamo da Sen. *contr.* 10 *praef.* 5, che i primi scritti di cui fu ordinata la distruzione col fuoco (verosimilmente nel 12) furono quelli dell'oratore Tito Labieno, e che Severo commentò tale drastico provvedimento con sdegnata ironia (Sen. *ibid.* *praef.* 8): dunque i libelli del nostro retore furono bruciati in epoca successiva all'anno 12. Non è da escludere (cfr. D. LASSANDRO, *La condanna di Cassio Severo*, in M. SORDI [a cura di], *Processi e politica nel mondo antico*, Milano 1996, 213 e nt. 3) che ciò sia avvenuto in concomitanza con la sua seconda condanna da parte del senato, nel 24 d.C. (*infra*, nt. 32). Anche dopo la relegazione a Creta, infatti, Severo non desistette dai suoi mordaci attacchi contro gli *inlustres*, e ciò gli costò un aggravamento della pena (Tac. *ann.* 4.21.3), a cui può appunto essersi accompagnata l'eliminazione delle opere ritenute ingiuriose. La prima condanna del retore, che sulla base di Gerolamo si può fondatamente datare all'anno 8, non dovè comportare l'incenerimento dei libri. Sulla questione vd. da ultimo, con letteratura, A. BALBO (a cura di), *I frammenti degli oratori romani dell'età augustea e tiberiana*². I. *Età augustea*, Alessandria 2007, 143 ss.

²⁹ Bibliografia su Cassio Severo e il suo processo in A. SCHILLING, *Poena extraordinaria*, cit., 103 nt. 205. Si aggiungano W. KUNKEL, *Über die Entstehung*, cit., 36 s. [= *Kleine Schriften*, cit., 298 s.]; A. BALBO, *I frammenti*, cit., 143 ss.

³⁰ Cfr. Tac. *ann.* 4.21.3: *sordidae originis, maleficae vitae, sed orandi validus*. Nel *Dialogus de oratoribus* (19.1-2) lo storico attribuisce a Severo un ruolo fondamentale nell'introduzione del nuovo genere di eloquenza che nel corso del principato prenderà il posto del «vecchio e rigoroso stile oratorio» (*illa vetere atque directa dicendi via*).

indirizzarono spesso verso personaggi di spicco, non risparmiando neppure taluni intimi amici di Augusto⁽³¹⁾. Ciò fu causa della sua rovina. Quando, per amor di polemica e per rancori personali, egli si spinse al punto di mettere in circolazione dei libelli diffamatori contro uomini e donne della casa imperiale, Augusto non poté fare a meno di chiamarlo a rispondere del suo comportamento dinanzi al senato. A tal fine – apprendiamo da Tacito – l'imperatore prese una decisione di carattere fortemente innovativo:

Tac. ann. 1.72.3: Primus Augustus cognitionem de famosis libellis specie legis eius (de maiestate) tractavit, commotus Cassi Severi libidine, qua viros feminasque inlustres procacibus scriptis diffamaverat.

Per colpire con adeguata severità la sfrontatezza di Severo, Augusto sancì che la diffamazione, mediante la diffusione di scritti oltraggiosi, di persone appartenenti alla famiglia imperiale⁽³²⁾ dovesse essere considerata *crimen maiestatis* e quindi punita sulla base della *lex Iulia*.

Il senato, conformandosi alle direttive imperiali, condannò Severo alla relegazione nell'isola di Creta. Ne abbiamo notizia dallo stesso Tacito, il quale, nell'informarci che Severo, perseverando nelle sue insolenze, subì nel 24 d.C. una seconda e più grave condanna da parte del senato⁽³³⁾, rievoca in questi termini il precedente processo:

³¹ Primo tra tutti L. Nonio Asprenate, *artius ei (Augusto) iunctus* (Suet. *Aug.* 56.3). Un altro amico di Augusto, P. Fabio Massimo, fu costretto a reagire alle pesanti offese di Severo con una clamorosa citazione in giudizio (Sen. *contr.* 2.4.11).

³² È a mio avviso fondata l'idea di P. FREZZA, *Per una qualificazione istituzionale del potere di Augusto*, in *Atti dell'Accademia Toscana di Scienze e Lettere "La Colombaria"*, Firenze 1956, 118 [= *Scritti*, II, Roma 2000, 160], che con l'espressione *virī feminaeque inlustres* Tacito intendesse riferirsi ai membri della casa imperiale, essendo difficilmente concepibile che fosse perseguita a titolo di *maiestas* la divulgazione di *procacia scripta* a danno di qualunque persona «ragguardevole».

³³ Tac. *ann.* 4.21.3: ... *atque illic eadem actitando recentia veteraque odia advertit, bonisque exutus, interdicto igni atque aqua, saxo Seripho consenuit.*

Tac. *ann.* 4.21.3: *Relatum et de Cassio Severo exule, qui sordidae originis, maleficae vitae, sed orandi validus, per immodicas inimicitias ut iudicio iurati senatus Cretam amoveretur effecerat.*

La testimonianza è di grande interesse. Tacito ci apprende che il giudizio pronunciato contro Severo nell'8 d.C. fu un *iudicium iurati senatus*. Ciò appare sorprendente, giacchè da nessuno dei numerosi testi a noi pervenuti, relativi a giudizi criminali senatorii svoltisi nel corso del principato, risulta che i *patres* emettessero il loro verdetto sotto giuramento.

Naturalmente nulla impediva che un senatore, al momento di esprimere il proprio parere sulla questione che era stata sottoposta al senato, lo avvalorasse con un solenne giuramento o dichiarasse che la sua proposta era fatta «nel supremo interesse dello stato» (*e re publica*)⁽³⁴⁾. A simili giuramenti si soleva ricorrere, fin dall'epoca repubblicana, al fine di valorizzare la propria *opinio* e di conferire ad essa un maggior peso formale e sostanziale. Nel principato, a quanto si desume da Tacito e da Plinio il Giovane, tale pratica era abbastanza diffusa e non era raro che in casi di particolare importanza prestasse giuramento lo stesso imperatore. Per disposizione della *lex Iulia de senatu habendo* fu altresì riconosciuta ad ogni senatore la facoltà di chiedere che un altro senatore giurasse che la sua proposta era dettata unicamente dall'interesse dello stato⁽³⁵⁾.

Si deve tuttavia osservare che siffatti giuramenti erano giuramenti individuali, che dipendevano dall'iniziativa personale del singolo senatore (eventualmente su sollecitazione di un altro senatore): non si trattava, come avvenne in occasione del processo di Severo, di un giuramento collettivo dell'intero senato. Un giuramento di questo tipo, come abbiamo già detto, non trova riscontro in nessuno degli altri processi senatorii di cui le fonti ci conservano il ricordo.

³⁴ Sull'argomento R.J.A. TALBERT, *The Senate*, cit., 261 s.

³⁵ Cfr., al riguardo, Tac. *ann.* 1.74.4; 2.31.3; 4.31.3; Plin. *ep.* 5.13.5 (*lex Iulia*). Sul singolare giuramento 'probatorio' ricordato in Tac. *hist.* 4.41, cfr. Y. RIVIÈRE, *Les délateurs sous l'empire romain*, Roma 2002, 448 ss.

Quali furono dunque le ragioni che indussero, nel caso in questione, a far ricorso a tale procedura? Con tutta la cautela imposta dalla scarsità delle nostre conoscenze in proposito, mi sembra plausibile pensare che il singolare giuramento si ricolleggi al fatto che il processo di Severo fu uno dei primi casi (se non il primo in assoluto) in cui il senato fu investito di una *cognitio* criminale. La pronuncia da parte dei *patres* di un *v e r d e t t o* costituiva una novità rispetto ai consueti deliberati dell'assemblea senatoria. Si trattava, a differenza di tutti gli altri casi, di una decisione con valore di giudicato, analoga a quella emessa da un tribunale dell'*ordo*. Non può dunque meravigliare che, nella totale assenza di precedenti in materia, sia parso logico improntare la procedura «giudiziaria» dell'assemblea alle regole in uso nei tribunali ordinari. Come, nella prassi delle *quaestiones*, i giudici costituenti la corte giudicante, prima dell'inizio del dibattimento, giuravano di svolgere coscienziosamente il loro ufficio, così i senatori, prima di prendere cognizione del *crimen* su cui erano chiamati a giudicare, dovevano impegnarsi con un solenne *iusiurandum* ad adempiere con scrupolo al compito ad essi deferito. Questa pratica, tuttavia, a quanto le fonti lasciano desumere, ebbe vita breve. Quando, nel corso del principato di Tiberio, il procedimento senatorio si svincolò dagli schemi tradizionali del processo delle *quaestiones* e acquistò una propria autonoma fisionomia, il giuramento collettivo dei *patres* cadde in disuso. Di esso ci è conservato il ricordo solo da Tacito, il quale, nel rievocare in *Ann.* 4.21.3 la *cause célèbre* dell'8 d.C., lo ritenne degno di menzione come singolarità del passato.

5. Lo stesso anno in cui il senato sotto giuramento condannò per la prima volta Cassio Severo, il poeta Ovidio, coinvolto in uno scandalo di corte³⁶, fu relegato a Tomi, nella Scizia, per ordine di Augusto.

³⁶ Dai più identificato con l'adulterio di Giulia Minore (condannata da Augusto alla relegazione lo stesso anno), di cui Ovidio era stato, se non complice, poco cauto testimone. Altre ipotesi in A. SCHILLING, *Poena extraordinaria*, cit., 94 ss.

In una lunga elegia indirizzata all'imperatore, che costituisce il secondo libro dei *Tristia*, egli accenna (vv. 131-132) alle modalità della sua condanna con il celebre distico:

Ov. *Trist.*, 131-132: *nec mea decreto damnasti facta senatus / nec mea selecto iudice fuga inssa est...*

Dietro a una formale professione di riconoscenza per la *clementia* di Augusto, che aveva voluto decidere personalmente il suo caso⁽³⁷⁾, il poeta esprime profondo rammarico per non essere stato sottoposto al giudizio del senato o di un *index selectus*⁽³⁸⁾.

La testimonianza è significativa: Ovidio fu condannato dall'imperatore, ma avrebbe potuto essere giudicato dall'assemblea dei *patres* o da una corte di giustizia permanente (verosimilmente la *quaestio maiestatis*⁽³⁹⁾). Nelle parole *nec mea decreto damnasti facta senatus* non è difficile scorgere un implicito riferimento alla condanna di Cassio Severo o a qualche altra condanna emessa (sotto giuramento?) dal senato nello stesso periodo. Ciò non significa, naturalmente, che nell'epoca di cui si parla la persecuzione della *maiestas* fosse già divenuta normale prerogativa dell'alto consesso. Ne offre conferma lo stesso Ovidio, il quale menziona come alternativa al processo senatorio il processo dinanzi al tribunale ordinario. La *quaestio maiestatis* era, dunque, ancora in piena attività e poteva legittimamente giudicare il caso.

³⁷ Cfr. I. CICCARELLI, *Commento al secondo libro dei 'Tristia' di Ovidio*, Bari 2003, 123.

³⁸ *Selecti iudices* erano detti, come è noto, i componenti, ora scelti direttamente dall'imperatore, delle tre *decuriae equitum* da cui venivano tratte le giurie delle *quaestiones*: cfr. E.S. STAVELEY, *Index selectus*, in *RhM* 96 (1953), 201 ss.; B. SANTALUCIA, *Augusto*, cit., 264 ss. [= *Altri studi*, cit., 282 ss.].

³⁹ Sembra probabile (nonostante A. SCHILLING, *Poena extraordinaria*, cit., 97 ss.) che Ovidio, per la sua diretta o indiretta partecipazione all'adulterio di Giulia, sia stato considerato reo di *violata maiestas*. Come rileva giustamente P. FREZZA, *Per una qualificazione*, cit., 119 [= *Scritti*, II, cit., 161], chi si rendeva colpevole di adulterio con donne della casa imperiale violava la fede giurata al principe, e per ciò stesso ne violava la maestà (cfr. Tac. *ann.* 3.24.2): il delitto di adulterio «si trasformava, in tal modo, in una fattispecie del *crimen maiestatis* ignota al diritto della città-stato».

La testimonianza dei *Tristia* è sufficiente a togliere fondamento alla tesi di una precoce affermazione della giurisdizione senatoria. Essa ci conserva il ricordo di una fase di transizione. La competenza giurisdizionale del senato ha incominciato a svilupparsi, ma non si è ancora affermata. L'imperatore lascia, come in passato, la persecuzione dei crimini agli organi della giurisdizione ordinaria e solo eccezionalmente, in presenza di particolari ragioni di ordine politico – per esempio nel caso di delitti che offendono gravemente la maestà imperiale (come quello di Cassio Severo) o che sembra opportuno non esporre alla pubblicità di un processo di fronte a una pubblica corte (come quello di Ovidio) – sottrae la decisione ai tribunali dell'*ordo*, per attribuirli a se stesso o al senato.

6. Per completare il sommario disegno delle origini della giurisdizione senatoria, che in queste pagine ho tentato di tratteggiare, rimane da prendere in esame

Tac. ann. 3.68.1: Tiberius, quae in Silanum parabat quo excusatus sub exemplo acciperentur, libellos divi Augusti de Voleso Messala, eiusdem Asiae pro consule, factumque in eum senatus consultum recitari iubet.

Nel 22 d.C., Tiberio, per giustificare con un precedente la sanzione che voleva far infliggere all'ex proconsole Giunio Silano, accusato di *repetundae* di fronte al senato, ordinò che fosse data lettura dei *libelli* con cui Augusto, nel 13 d.C., aveva denunciato all'assemblea Valerio Messala Voleso, reo di inaudite crudeltà durante il suo proconsolato d'Asia⁽⁴⁰⁾, e del senatoconsulto conseguentemente emesso a suo carico. Il senato – a quanto è dato arguire – aveva ritenuto Voleso colpevole e lo aveva condannato alla relegazione in un'isola e alla confisca dei beni⁽⁴¹⁾.

⁴⁰ A detta di Sen. *de ira* 2.5.5, egli avrebbe fatto giustiziare in un sol giorno trecento persone, e mentre camminava tra i cadaveri se ne sarebbe orgogliosamente vantato, esclamando (in greco): «O azione degna di un re!».

⁴¹ Bibliografia su Messala Voleso e il suo processo in A. SCHILLING, *Poena*

Sfortunatamente manchiamo di precise notizie sullo svolgimento del processo. A parte il riferimento di Tacito e un rapidissimo accenno di Seneca il Vecchio, su cui ci soffermeremo tra breve, le fonti non ci conservano alcuna informazione al riguardo. Ciò tuttavia non toglie che una più approfondita analisi dei pur scarsi elementi di cui disponiamo possa dare qualche frutto.

Tacito ci apprende che il processo prese le mosse da una denuncia scritta (*libelli*) indirizzata da Augusto al senato⁽⁴²⁾. Il dato non è privo di rilievo: fu lo stesso imperatore, in prima persona, ad investire i *patres* della persecuzione di Voleso. Non era la prima volta che Augusto si serviva di *libelli* per denunciare un crimine all'assemblea. Già nel 2 d.C., a quanto riferisce Svetonio⁽⁴³⁾, egli si era avvalso di questo mezzo per notificare ai *patres* la scandalosa condotta della figlia Giulia (*libello per quaestorem recitato notum senatui fecit*), anche se in quell'occasione, per comprensibili motivi, aveva preferito evitare che il processo si svolgesse dinanzi al senato, e aveva avvocato a sé la cognizione del caso. Non diversamente (benchè le fonti tacciano al riguardo) Augusto dovè procedere in occasione del processo contro Cassio Severo, del quale ci siamo occupati più sopra⁽⁴⁴⁾.

extraordinaria, cit., 106 nt. 218. Si aggiungano F. DE MARINI AVONZO, *La funzione giurisdizionale del senato romano*, Milano 1957, 23 s.; P.A. BRUNT, *Charges of Provincial Maladministration under the Early Principate*, in *Historia* 10 (1961), 200 s.; R.A. BAUMAN, *Impietas in principem. A study of treason against the Roman emperor with special reference to the first century A.D.*, München 1974, 95. Ad avviso di R.J.A. TALBERT, *The Senate*, cit., 461 Voleso sarebbe stato ritenuto responsabile di *repetundae*, di *sevitiae* e forse anche di *maiestas* (vd. però R. SEAGER, *Tiberius*, London 1972, 160 e A.J. WOODMAN- R.H. MARTIN [edd.], *The Annals of Tacitus*, bk. 3, Cambridge 1996, 466). La pena a cui Voleso fu condannato è desumibile da quella che fu successivamente inflitta a Silano: *aqua et igni Silanum interdicendum censuit ipsumque in insulam Gyarum relegandum* (Tac. ann. 3.68.2).

⁴² Elenco completo dei *libelli* augustei menzionati nelle fonti in H.(E.) MALCOVATI (ed.), *Imperatoris Caesaris Augusti operum fragmenta*, Torino 1969, 52 s. (cfr. anche XXVI s.).

⁴³ Suet. *Aug.* 65.2.

⁴⁴ Lo fa pensare il fatto che, come risulta da Tac. ann. 1.72.3, fu lui stesso a stabilire che il delitto di Severo fosse perseguito dal senato *sub specie legis maiesta-*

Dato ciò, non può non apparire sorprendente che Seneca il Vecchio, in uno squarcio delle *Controversiae*, attribuisca la condanna di Voleso, anziché all'iniziativa di Augusto, a quella del retore Furio Saturnino ⁽⁴⁵⁾:

Sen. *contr.* 7.6.22: *Saturninus Furius, qui Volesum condemnavit, maius nomen in foro quam in declamationibus habuit.*

Autorevoli studiosi, per spiegare il contrasto, hanno posto in dubbio che con le parole *Saturninus Furius, qui Volesum condemnavit* Seneca intendesse dire che Voleso fu condannato dal senato in seguito all'accusa intentata da Saturnino. A loro avviso la decisione senatoria sarebbe stata preceduta da un processo dinanzi a una *quaestio* (probabilmente la *quaestio repetundarum*) e in questa sede Saturnino, che faceva parte della giuria, avrebbe votato per la condanna di Voleso. Il *senatus consultum in eum factum* si sarebbe limitato ad aggravare la pena legale, che appariva troppo blanda in relazione alle nefandezze di cui l'ex governatore si era macchiato ⁽⁴⁶⁾.

Mancano tuttavia prove convincenti per una tale ipotesi. A sostegno della stessa si è rilevato che era abbastanza inconsueto che una persona non appartenente all'ordine senatorio, qual era verosimilmente Saturnino, svolgesse il ruolo di accusatore in un processo per *repetundae* dinanzi al senato ⁽⁴⁷⁾. Ma l'argomento è fallace. Le fonti ci conservano varie testimonianze di accuse di concussio-

tis (cfr. § 4).

⁴⁵ Su Furio Saturnino vd. MÜNSCHER, v. *Furius* (90), in *RE.* VII.1, Stuttgart 1910, 368; A. BALBO, *I frammenti*, cit., 104 s. (con altra bibliografia).

⁴⁶ Vd. in particolare W. KUNKEL, *Über die Entstehung*, cit., 38 s. [= *Kleine Schriften*, cit., 299 s.]. In questo senso già H. DESSAU, *Geschichte der römischen Kaiserzeit* I, Berlin 1924 s., 140; II.1, Berlin 1926, 49 s.; J.G.C. ANDERSON, *Augustan Edicts*, cit., 47 s. (con qualche esitazione).

⁴⁷ W. KUNKEL, *Über die Entstehung*, cit., *loc. cit.*: «Furius Saturninus ... war anscheinend kein Senator, sondern Lehrer der Rhetorik und gewerbsmäßiger Gerichtsredner, während die *patroni*, die den im Senatsprozeß klagenden Provinzialen beigeordnet wurden, zum mindesten in der Regel dem Senat entnommen wurden».

ne portate al tribunale senatorio da persone estranee all'*ordo*. Nel processo contro Silano, per esempio, l'accusa – a quanto Tacito riferisce – fu sostenuta non solo da numerosi senatori ma anche da «alcuni tra i più eloquenti oratori di tutta l'Asia» (*facundissimi totius Asiae*)⁽⁴⁸⁾.

D'altra parte, l'ipotesi appare inattendibile anche sotto l'aspetto linguistico. Essa si fonda sul presupposto che con le parole *qui Volesum condemnavit* Seneca intendesse dire che Saturnino «condannò» Voleso (nel senso che fu uno dei giurati che votò per la condanna dell'ex governatore). Ma ciò non è esatto. Uno spoglio, sia pur sommario, dell'opera di Seneca ci permette di stabilire che quando questo autore, nelle *Controversiae*, usa *condemnare* (*dammare*) con riferimento all'attività forense di un oratore giudiziario, allude regolarmente al fatto che l'oratore, con la sua arringa d'accusa, «causò» (o avrebbe potuto causare) la condanna dell'imputato⁽⁴⁹⁾.

Saturnino, dunque, non «condannò» Voleso, ma agendo di fronte al senato in veste di accusatore «causò la condanna» di Voleso. La circostanza che il processo abbia preso avvio da una denuncia di Augusto all'assemblea non contraddice questo assunto. È infatti del tutto plausibile che l'imperatore abbia riferito al senato, tramite *libelli*, circa il deprecabile comportamento dell'ex governatore, affidando tuttavia il compito di promuovere formalmente il processo e di svolgere l'accusa a Saturnino, noto ed apprezzato oratore forense⁽⁵⁰⁾.

Quale sia stato il motivo che indusse Augusto a un simile comportamento non è difficile immaginare. Abbiamo già veduto più sopra come l'imperatore, in quei pochi casi in cui riteneva opportuno avvalersi del senato quale corte criminale, tendesse a rispettare, per quanto possibile, la procedura dei tribunali ordinari. Nel processo contro Cassio Severo egli volle che i senatori, prima di

⁴⁸ Tac. *ann.* 3.67.2, e su di esso R. BAUMAN, *Impietas*, cit., 95 nt. 142.

⁴⁹ Cfr., per esempio, Sen. *contr.* 1.3.6; 2.3.14; 2.3. 15 (due volte); 9.6.19.

⁵⁰ Seneca, come si è visto, rileva esplicitamente che Saturnino *maius nomen in foro quam in declamationibus habuit*.

giudicare, prestassero giuramento, al pari dei membri delle antiche giurie. Similmente, nel caso di cui ci stiamo occupando, volle che il ruolo di accusatore fosse sostenuto da un privato cittadino, al quale, non diversamente dagli accusatori dei *iudicia publica*, fosse affidato il compito di esporre le accuse e di suffragarle con idonei mezzi di prova.

Come è stato osservato ad altro proposito da un autorevole storico del diritto⁽⁵¹⁾, Augusto era dotato di un «prudente realismo, che lo sconsigliava dall'adottare forme troppo discordanti dalle tradizioni e dalle comuni opinioni della società, alla quale mirava a far accettare pienamente il suo regime». I risultati ai quali siamo ora pervenuti confermano questa idea. La persecuzione di Voleso, benché rimessa al senato in considerazione del rango dell'imputato e della gravità dei fatti commessi, fu assimilata a quella delle *quaestiones* e attuata attraverso un processo formalmente strutturato secondo le regole del processo accusatorio⁽⁵²⁾.

7. Possiamo concludere. Le testimonianze delle fonti, che abbiamo sinteticamente discusso nelle pagine precedenti, inducono ad escludere che il senato abbia iniziato ad operare come corte di giustizia criminale fin dagli inizi dell'età augustea. Il processo di Cornelio Gallo, del 26 a.C., recentemente addotto contro tale conclusione, fu in realtà rimesso dall'assemblea dei *patres* ai tribunali dell'*ordo*⁽⁵³⁾. Sempre dinanzi a una corte ordinaria – la *quaestio maiestatis* – furono chiamati a rispondere dei loro delitti, nel 23 (o 22) a.C., Mario Primo, Fannio Cepione e Varrone Murena. Né s'incontra, nelle fonti relative a questi anni, la benchè minima traccia di *cognitiones* senatorie⁽⁵⁴⁾.

⁵¹ F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*², IV.1, Napoli 1974, 406.

⁵² Assai minori riguardi ebbero in proposito gli imperatori successivi: cfr. U. VINCENTI, *Aspetti procedurali della cognitio senatus*, in *BIDR* 24 (1982), 104 ss. (ivi rassegna di testimonianze).

⁵³ Sopra, § 2.

⁵⁴ Ancora § 2.

Le vecchie corti di giustizia continuarono a funzionare, e lo stesso Augusto, fedele al suo programma di mantenere sia pur formalmente in vita le istituzioni repubblicane, mostrò di volerle adottare come organo della giurisdizione ordinaria, riorganizzandole e incrementandone il numero con l'aggiunta di due nuovi tribunali, per i reati di adulterio e per i criminiannonari. Il senatoconsulto Calvisiano del 4 a.C. non sovvertì questo regime processuale. Esso introdusse una procedura semplificata, dinanzi a un collegio ristretto di senatori, per alcuni casi meno gravi di *repetundae*. Ma a parte questi casi le ipotesi di concussione continuarono ad essere giudicate, come in precedenza, dalla *quaestio repetundarum*⁽⁵⁵⁾.

Solo negli ultimi anni del principato di Augusto l'intero senato, in occasioni del tutto particolari, venne costituito a corte di giustizia criminale. I processi di Cassio Severo e di Messala Voleso – i soli di cui le fonti ci abbiano conservato memoria – se non furono gli unici, furono certo tra i pochissimi rimessi all'assemblea dei *patres*. Le ragioni che indussero a questi eccezionali 'strappi' alle regole della giurisdizione ordinaria sono facilmente intuibili. Mano a mano che il nuovo ordinamento costituzionale si veniva consolidando, appariva sempre più chiaro che le *quaestiones perpetuae* non costituivano un organismo su cui il principe poteva fare sicuro affidamento. Quando Primo, Cepione e Murena furono sottoposti al giudizio della *quaestio maiestatis* alcuni membri della giuria espressero il loro voto a favore degli accusati⁽⁵⁶⁾, e non è improbabile che la cosa si sia ripetuta altre volte. Augusto dovè rendersi conto che la questione delle corti andava riconsiderata con maggiore prudenza. Vi erano in esse elementi di rischio. Il compito di giudicare era attribuito a privati cittadini, le liste erano troppo ampie per consentire un'oculata selezione dei giudici, il modo di costituzione dei singoli collegi precludeva ogni possibilità di ingerenza. In tale stato di cose Augusto ritenne opportuno affidare taluni processi di rilievo politico – soprattutto quando gli accusati erano persone di

⁵⁵ Sopra, § 3.

⁵⁶ Dio 54.3.2-6.

rango elevato o quando il crimine per la sua gravità aveva destato risonanza nell'opinione pubblica – in mani più sicure di quelle di un incontrollato collegio di *iudices*.

L'attribuzione in singoli casi di una competenza giurisdizionale *extra ordinem* al senato⁽⁵⁷⁾ gli parve appropriata. Nell'attività dell'alto consesso egli aveva la possibilità di intervenire ogni volta che lo ritenesse necessario in forza della *tribunicia potestas*, e ciò gli assicurava un adeguato controllo delle decisioni dei *patres*⁽⁵⁸⁾. Nel contempo – e la cosa non era da sottovalutare – attribuendo al senato la cognizione di alcuni tra i più delicati processi a sfondo politico mostrava la sua volontà di collaborare con l'assemblea e la sua intenzione di garantire ad essa un ruolo di alto rilievo costituzionale. L'uso in tali processi di una procedura all'apparenza riguardosa delle forme processuali tradizionali (accusa pubblica, giuramento del collegio) valeva in qualche modo a compensare la rimessione straordinaria della causa a un organismo diverso dalle corti giurate.

⁵⁷ Naturalmente qualora non ritenesse necessario assicurarsi il controllo diretto della causa avocandone a se stesso la decisione.

⁵⁸ Cfr. F. DE MARINI AVONZO, *La funzione*, cit., 67 ss.